

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 21 settembre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. a

² Non sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa:

- a. il soldo militare, l'indennità di funzione nella protezione civile, l'importo per le piccole spese personali versato nel servizio civile, il soldo dei pompieri di milizia esente da imposta ai sensi dell'articolo 24 lettera f^{bis} della legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta (LIFD) e le indennità analoghe al soldo nei corsi per monitori di giovani tiratori;

Art. 7 lett. c e c^{bis}

Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare:

- c. le gratificazioni e i premi di fedeltà e di produzione;
- c^{bis}. i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore; per la determinazione del momento della riscossione dei contributi e del valore si applicano le disposizioni sull'imposta federale diretta;

Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente

¹ Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9400 franchi annui, ma è inferiore a 56 200 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

¹ RS 831.101
² RS 642.11

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 400	17 200	4,2
17 200	21 700	4,3
21 700	24 000	4,4
24 000	26 300	4,5
26 300	28 600	4,6
28 600	30 900	4,7
30 900	33 200	4,9
33 200	35 500	5,1
35 500	37 800	5,3
37 800	40 100	5,5
40 100	42 400	5,7
42 400	44 700	5,9
44 700	47 000	6,2
47 000	49 300	6,5
49 300	51 600	6,8
51 600	53 900	7,1
53 900	56 200	7,4

² Se il reddito computabile ai sensi dell'articolo 6^{quater} è inferiore a 9400 franchi, l'assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento.

Art. 28 cpv. 1

¹ Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 392 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI³ non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20	Contributo annuo	Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20
Franchi	Franchi	
meno di 300 000	392	–
300 000	420	84
1 750 000	2 856	126
8 400 000 e oltre	19 600	–

³ RS 831.20

Art. 34d cpv. 4

⁴ Il capoverso 1 non è applicabile al soldo per i compiti fondamentali dei pompieri eccedente l'importo non soggetto a contribuzione secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera a.

Art. 84 Costituzione di casse di compensazione in comune

Conformemente all'articolo 53 LAVS, una cassa di compensazione in comune può essere costituita congiuntamente da più associazioni professionali svizzere o associazioni interprofessionali.

Art. 143 cpv. 1 e 3

¹ Le casse di compensazione stabiliscono in quale forma, secondo l'articolo 36, i datori di lavoro devono allestire il conteggio. Esse mettono a disposizione dei datori di lavoro i necessari strumenti e, ove occorra, li aiutano a compilare la dichiarazione. È fatto salvo l'articolo 210.

³ I datori di lavoro dichiarano alle casse di compensazione i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore, secondo i tempi e i modi previsti dalle autorità fiscali, allegando copia delle attestazioni che devono inoltrare conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 27 giugno 2012⁴ sulle partecipazioni di collaboratore.

Art. 165, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco), cpv. 1 frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco e francese), lett. c, cpv. 2 frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco e francese), e lett. a e b

¹ Il riconoscimento di uffici di revisione e di controllo è subordinato alle condizioni seguenti:

- c. la revisione è diretta da persone fisiche abilitate a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 2005⁵ sui revisori (LSR). Queste persone possono svolgere il mandato per sette esercizi annuali al massimo e rinnovarlo solo dopo un'interruzione di tre anni d'esercizio.

² Gli uffici di revisione esterni, per quanto non si tratti di servizi di controllo cantonali, devono adempire inoltre le condizioni seguenti:

- a. sono imprese di revisione abilitate a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla LSR.
- b. per la revisione delle casse, devono provare di essere stati incaricati della revisione di almeno tre casse di compensazione o agenzie ai sensi dell'articolo 161 capoverso 1 e, per i controlli dei datori di lavoro, del controllo di almeno dieci datori di lavoro l'anno; l'Ufficio federale può autorizzare eccezioni, a condizione che l'ufficio di revisione provi altrimenti la qualità del suo lavoro.

⁴ RS 642.115.325.1

⁵ RS 221.302

II

Disposizioni finali della modifica del 21 settembre 2012

Per quanto concerne gli obblighi di attestazione di cui all'articolo 143 capoverso 3, è applicabile per analogia l'articolo 18 (Disposizioni transitorie) dell'ordinanza del 27 giugno 2012⁶ sulle partecipazioni di collaboratore.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

21 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁶ RS 642.115.325.1